

# ACCORDO DI RETE

## PASSAGGI ALL'INTERNO DEL SISTEMA ISTRUZIONE, DAL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE AL SISTEMA DELLA FORMAZIONE, DAL SISTEMA DELLA FORMAZIONE AL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE

### *TRA*

CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE .....  
IPZIA .....  
IPSSCT .....  
ITIS .....  
ITC .....  
ITG .....  
IPSS.....  
IS .....  
ISTITUTI MAGISTRALE .....  
LICEI  
PROVINCIA DI VICENZA  
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE

### **Premesse**

#### **Finalità**

Il presente Accordo ha lo scopo di:

- a) garantire, all'interno dei diversi sistemi dell'istruzione, della formazione professionale e dell'apprendistato, il successo formativo dei giovani, inteso come conquista personale di autonomia, consapevolezza culturale e responsabilità, tale da consentire a ciascuno il pieno esercizio della cittadinanza attiva, insieme con l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e nella prospettiva di una formazione lungo tutto l'arco della vita;
- b) promuovere, nella prospettiva del successo formativo, la qualità dell'offerta provinciale per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto - dovere all'istruzione e formazione;
- c) sostenere le richieste di passaggi tra ordini di scuola, tra istituzioni scolastiche e formative e viceversa;
- d) potenziare, nell'ottica della continuità dei percorsi formativi, l'integrazione tra soggetti istituzionali, formativi e gli altri soggetti del territorio attraverso la creazione di partenariati e di reti locali;
- e) individuare, condividere, sperimentare e documentare criteri e dispositivi di certificazione delle competenze nell'ambito dell'offerta formativa provinciale che assicurino al contempo flessibilità dei percorsi e standard comuni di valutazione;
- f) assicurare che lo svolgimento dei percorsi triennali di istruzione e formazione avvenga nella cornice di strutture appositamente accreditate o comunque appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi della vigente normativa;
- g) contenere il fenomeno della dispersione scolastica sostenendo ciascun giovane nella scelta e realizzazione del percorso più rispondente ai propri bisogni formativi;
- h) avviare azioni per favorire l'integrazione dei sistemi informativi relativi al diritto dovere di istruzione e formazione;
- i) garantire la diffusione delle informazioni contenute in questo Accordo a tutti i soggetti coinvolti.

### **Considerato**

- che gli Istituti Scolastici ed i Centri di Formazione Professionale aderenti svolgono da anni, con diverse metodologie di intervento, attività destinate agli studenti in fase di uscita /entrata /inserimento nei diversi contesti scolastici/formativi/lavorativi al fine di promuovere il benessere personale e il successo scolastico-formativo;

- che tali istituti sono interessati a promuovere, in rete con la Provincia e l'Ufficio Scolastico Provinciale, un'attività informativa, orientativa e formativa destinata ai giovani, nella cui progettazione e realizzazione possono essere coinvolti altri Enti a ciò deputati sul territorio;
- che è urgente un intervento sistematico per porre le basi di un programma articolato per rafforzare ed ampliare tutte le collaborazioni in atto nelle aree di interesse, in funzione della centralità dell'offerta educativa e formativa;
- che è necessario favorire il raccordo fra i sistemi formativi, attraverso il riconoscimento dei crediti e la valorizzazione delle esperienze comunque acquisite dagli studenti.

## Visti

- gli art. 2, 3, 10, 30, 31, 34 e 117 della Costituzione italiana
- l'art. 68 della legge 144 del 18 maggio 1999, concernente l'obbligo di frequenza ad attività formative fino al 18° anno di età;
- il DPR 12 luglio 2000 n. 257- Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni per l'attuazione dell'obbligo formativo;
- il decreto interministeriale 16 maggio 2001 - Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000;
- il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 20 maggio 1999, n. 179, relativo all'individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti;
- l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata Stato- Regioni-Città ed Autonomie Locali in data 2 marzo 2000 in materia di obbligo di frequenza di attività formative in attuazione dell'art 68 della legge 144/99;
- l'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003;
- la Legge 28 marzo 2003 n. 53, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- l'Accordo tra la Regione Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 28 febbraio 2008 per l'ampliamento ed il potenziamento dell'offerta formativa integrata di istruzione e formazione professionale;
- il Documento Tecnico per la definizione degli standard formativi, approvato il 15 gennaio 2004 dalla Conferenza Stato- Regioni;
- l'OM 87/2004 e il D.M. 86/2004, concernenti il passaggio dal sistema della formazione professionale e dell'apprendistato al sistema di istruzione e relativi modelli di certificazione;
- il Decreto legislativo, del 15 aprile 2005, "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma i, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- l'art. 1, comma 622, 624 e 631, Legge 29 dicembre 2006, n. 296. istruzione obbligatoria per almeno 10 anni;
- l'articolo 13, Legge 40/2007, collocazione del nuovo obbligo di istruzione all'interno di quella del diritto-dovere all'istruzione fino ai 18 anni;
- il Decreto 22 agosto 2007, n.139. Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo d'istruzione, ai sensi dell'art.1, c.622, della legge 27 dicembre 2006, n.296, regola l'obbligo d'istruzione di durata decennale, finalizzato al conseguimento di un titolo di scuola superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;
- il Documento Tecnico sul nuovo obbligo di Istruzione, allegato al DM del 22 agosto 2007;
- il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, in particolare l'art. 205;
- la Legge n. 59 del 15 marzo 1997, art. 21 - Conferimento di funzioni e compiti a regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. Le istituzioni scolastiche possono interagire con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio, perseguire la massima flessibilità, progettare ampliamenti dell'offerta formativa e percorsi integrati tra diversi sistemi formativi;

- il DPR 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi del citato articolo 21 della legge n. 59/97
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 1996, n. 567, così come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina le iniziative complementari e le attività integrative nelle istituzioni scolastiche;
- la Legge 10 marzo 2000 n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
- il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la Legge 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- l'art. 45 del D.P.R. 394 del 31 agosto 1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
- L'Accordo di Programma del 6 dicembre 2006, per le azioni integrate di coordinamento tra le reti territoriali di orientamento della provincia di Vicenza
- le Delibere degli Organi competenti.

## **Si stipula quanto segue**

### **Art. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione

### **Art. 2 – Quadro generale delle finalità**

Le parti aderiscono all'Accordo per ottimizzare le risorse e l'efficacia degli interventi posti in essere dai singoli Istituti Secondari di Secondo Grado e dagli Enti di Formazione Accreditati nelle attività rivolte a giovani in obbligo formativo al fine di garantire le pari opportunità, promuovere il benessere personale e il successo scolastico-formativo.

Le azioni promosse nell'ambito del presente accordo sono progettate e realizzate in coerenza con i Piani dell'Offerta Formativa, ne costituiscono un ampliamento essenziale, collocato nell'arricchimento delle opportunità di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale degli studenti.

Le parti, nel rispetto dei propri ruoli e delle proprie competenze istituzionali e statutarie, in relazione ai bisogni dei rispettivi ambiti di competenza, si impegnano a sviluppare e rafforzare l'azione di collaborazione e coordinamento, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

- garantire l'esercizio dell'obbligo di istruzione e formazione;
- tutelare gli studenti e i giovani richiedenti passaggi all'interno del sistema istruzione, dal sistema dell'istruzione al sistema della formazione o viceversa, nella salvaguardia di tale diritto;
- condividere le risorse umane individuate per tale ambito per offrire un curriculum significativo;
- riconoscere pari dignità e qualità alle differenti offerte formative del territorio;
- riconoscere i crediti formali, non formali e informali in ottemperanza a quanto disposto dal DPR 257/2000 (Regolamento di applicazione dell'art.68 della legge 144/99), ed in base a quanto previsto dall'art.10 dall'Accordo tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 28 febbraio 2008, in coerenza con l'OM 87/2004 e la Conferenza Unificata dell'ottobre 2004;
- investire ed individuare risorse umane per la formazione comune dei docenti, finalizzata alla condivisione dei criteri di riconoscimento delle competenze e dei crediti acquisiti dagli studenti interessati al passaggio;
- condividere le modalità di erogazione dei servizi e di individuazione dei loro destinatari.

### **Art. 3 - Impegni dei partner**

Per il perseguimento di quanto indicato nell'art. precedente le parti si impegnano a

- **segnalare agli Organi di competenza**, in primis attraverso l'implementazione e l'aggiornamento della banca dati regionale AROF, la mancata frequenza o le assenze

prolungate e/o reiterate tali da eludere l'obbligo di istruzione e formazione (Decreto legislativo 76/2005 concernente "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53");

- **garantire la possibilità di passaggio**, nel rispetto della normativa vigente, all'interno del sistema scolastico o tra sistemi a studenti e giovani sino al compimento del diciottesimo anno d'età o comunque fino al raggiungimento di una qualifica professionale;
- **concordare**, rispettando le competenze definite dall'Accordo Stato Regione, i livelli delle competenze in base agli assi culturali delineati dal Documento Tecnico sul nuovo obbligo d'istruzione (DM 22.8.2007);
- **offrire** loro la disponibilità delle competenze esperte in fase di uscita/entrata al fine di promuovere l'apprendimento e l'impegno nella scuola e nella società in generale;
- **realizzare** gli interventi che verranno individuati e condivisi nell'ambito del presente Accordo, promuovendo e sostenendo, a tal fine, l'attivazione delle proprie strutture e degli Organi competenti.

#### **Art. 4 – Destinatari degli interventi**

I giovani in età di assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione richiedenti il passaggio:

- fra ordini e indirizzi all'interno del sistema dell'istruzione o della istruzione-formazione;
- dal sistema dell'istruzione al sistema dell'istruzione - formazione o viceversa.

#### **Art. 5 – Tipologia di interventi**

##### **a) *Passaggi dal sistema dell'Istruzione – formazione al sistema dell'istruzione***

Si rinvia a quanto statuito nell'Ordinanza del MIUR del 3 dicembre 2004, n. 87 - Passaggio dal sistema della formazione professionale e dell'apprendistato al sistema di istruzione.

Tempi e procedure, composizione delle Commissioni per la valutazione delle competenze e modalità di accertamento delle stesse potranno essere concordate e inserite nel Protocollo Operativo sotto indicato;

##### **b) *Passaggi all'interno del sistema dell'Istruzione;***

##### **c) *Passaggi dal sistema dell'Istruzione al sistema dell'Istruzione – formazione.***

Al fine di tutelare le pari opportunità ciascuna Istituzione garantisce che l'effettuazione del passaggio avvenga a seguito di iniziative di orientamento e di riorientamento e di una serie di misure preventive contro il rischio di insuccesso secondo le modalità concordate e definite nel PROTOCOLLO OPERATIVO, che costituisce parte integrante della presente intesa.

Tale protocollo potrà essere integrato e/o modificato in qualsiasi momento in ottemperanza a disposizioni legislative e/o esigenze sopravvenute, senza invalidare i contenuti del presente Accordo.

Le modifiche apportate al Protocollo Operativo, saranno contestualmente deliberate con apposita riunione dei Dirigenti, o loro delegati, degli Istituti ed Enti sottoscrittori della Convenzione.

In assenza di disposizioni di legge e/o di proposte di modifica i Dirigenti, o loro delegati, si riuniscono almeno 1 volta all'anno per monitorare le esperienze maturate ed operare, se necessario, le opportune modifiche del Protocollo.

#### **Art. 6 - Adesione**

La sottoscrizione del presente accordo è formalizzata mediante la firma del legale rappresentante dell'Istituzione scolastico/formativa ed ente aderente.

Tale atto viene comunque assunto dagli organi collegiali attraverso il coinvolgimento di essi, tramite adeguata informazione, discussione e deliberazione.

Gli effetti dell'intesa sono richiamati nel POF.

Per garantire l'esercizio dell'obbligo di istruzione e formazione e tutelare gli studenti e i giovani da trattamenti sperequativi al presente Accordo potranno aderire singole Istituzioni scolastico/formative o reti di scuole a lavori avviati e in qualsiasi data.

La richiesta di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente, dovrà essere formalizzata in forma scritta al Coordinatore, di cui al successivo art. 7, presso la Istituzione scolastica/formativa di riferimento. Il Coordinatore provvederà a darne comunicazione a tutti gli aderenti.

#### **Art. 7 - Coordinamento**

Nell'ambito dei contenuti previsti dal presente Accordo, allo scopo di progettare le specifiche iniziative, di coordinarle e gestirle, di provvedere alla rilevazione dei risultati, alla loro valutazione, di amministrare le eventuali risorse e di rappresentarne gli interessi, il coordinamento dei Dirigenti potrà esprimere gruppi di lavoro ristretti.

Il coordinamento dei dirigenti, che comprende tutti i dirigenti scolastici degli Istituti aderenti, o loro delegati, i responsabili delle reti di orientamento, designa annualmente il Coordinatore.

Il Coordinatore convoca l'Assemblea degli Istituti e degli Enti aderenti per programmare le iniziative comuni, almeno una volta all'anno come al precedente art 5.

#### **Art. 8 - Verifica**

Il coordinamento dei dirigenti, di cui all'art. 7, indica le forme di monitoraggio, verifica e valutazione delle azioni promosse nell'ambito della intesa, definite con modalità ex-ante (preventivamente).

#### **Art. 9- Oneri delle parti**

Gli Istituti Secondari di Secondo Grado e gli Enti di Formazione Accreditati nelle attività rivolte a giovani in obbligo formativo firmatari si impegnano a rispettare le intese assunte reciprocamente e contestualmente, di conseguenza gli atti deliberativi adottati dagli organi collegiali e/o di direzione ne terranno conto esplicitamente.

Tutti gli oneri relativi alla partecipazione dei propri rappresentanti ai lavori del Tavolo interistituzionale che si costituisce saranno a carico di ciascuno dei soggetti coinvolti.

Ogni attività prevista dal presente Accordo si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività degli Istituti aderenti.

#### **Art. 10 – Validità, rinnovo e rinunce**

Il presente accordo avrà durata annuale e sarà operativa dalla data della firma.

Il rinnovo sarà considerato tacitamente perfezionato se non ci sono esplicite rinunce da formalizzare per iscritto al coordinatore.

Vicenza, Luglio 2008